CAMERA DEI DEPUTATI N. 3379

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CENNAMO, BERLINGUER, BRACCO, PROCACCI, PECORARO SCANIO, CANESI, CARLESIMO, MANGANELLI, LA CERRA, CORNACCHIONE MILELLA, MAZZUCA, DE ANGELIS, LENTI, LUIGI MARINO, GRIMALDI, CHIAROMONTE, JERVOLINO RUSSO, SETTIMI, GATTO, PEPE, TORRE, TRIONE, BANDOLI, VOZZA, REALE, SINISCALCHI, MAZZONE, BRUNALE, SCOTTO di LUZIO, VELTRONI, SITRA, SALES, VALIANTE, BOFFARDI, MATTINA, INDELLI, GIARDIELLO, FERRANTE, SCHETTINO, CONTE, VIGNALI, DEL GAUDIO, CAMOIRANO, DIANA, CESETTI, CAMPATELLI, MIGNONE, MONTECCHI, BRACCI MARINAI, NAPPI, DE JULIO, DE SIMONE, NARDONE, DALLA CHIESA, JANNELLI, CORDONI, DI STASI, BEEBE TARANTELLI, GRITTA GRAINER, LORENZETTI, BATTAFARANO, BONFIETTI, GIACCO, UCCHIELLI, MAGDA NEGRI, MELANDRI, PAOLONI, OLIVERIO, PULCINI, PERINEI, RINALDI, PEZZONI, RAFFAELLI, RASTRELLI, PENNACCHI, VIGNI, VIVIANI, POZZA TASCA, TANZARELLA, de BIASE GAIOTTI, VANNONI, AGOSTINI, TURCI, INCORVAIA, RANIERI, SCERMINO, SAIA, PARLATO, MANCA, MARIANI

Modifiche alla legge 29 luglio 1971, n. 578, e istituzione del Consorzio denominato « La città vesuviana » per la valorizzazione dei beni culturali del territorio vesuviano

Presentata il 9 novembre 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con la legge di iniziativa parlamentare del 23 luglio 1971, n. 578, è stato costituito l'Ente per le Ville vesuviane – Consorzio tra lo Stato, la regione Campania, la provincia di Napoli ed i comuni di Napoli, Ercolano, Portici, San Giorgio a Cremano, Torre del Greco e Torre Annunziata – allo scopo di provvedere alla conservazione, al restauro ed alla valorizzazione del patrimonio artistico costituito dalle Ville vesuviane del XVIII secolo.

In particolare, l'Ente per le Ville vesuviane, che opera sotto la vigilanza del Ministero per i beni culturali ed ambientali, provvede – a norma di quanto disposto dalla legge istitutiva e con riferimento ai 121

immobili indicati nell'elenco approvato con decreto del Ministro per i beni culturali ed ambientali del 19 ottobre 1976 – alla conservazione, al restauro ed alla valorizzazione del complessivo patrimonio artistico costituito dalle ville con i relativi parchi o giardini.

Il ruolo svolto dall'Ente in termini di promozione e sviluppo delle attività di rilevazione, documentazione e studio, nonché delle opere di restauro realizzate e delle attività di produzione culturale sostenute, è stato fondamentale per la conoscenza e la riappropriazione culturale da parte della cittadinanza locale e metropolitana del patrimonio delle ville.

Nel dettaglio, limitandosi agli interventi più importanti, devono citarsi:

i lavori di restauro del complesso monumentale della Villa Campolieto in Ercolano – uno dei maggiori esempi di architettura Vanvitelliana del XVIII secolo – e le attività di livello anche internazionale che dal 1981 vengono ospitate nella villa, quali concerti e spettacoli teatrali nell'esedra capace di mille posti; convegni e mostre nelle ex scuderie;

gli interventi di consolidamento e restauro, con l'apertura al pubblico nel 1992, della villa Ruggiero in Ercolano, e l'approntamento del relativo programma di utilizzazione;

l'attività di restauro in corso con il cantiere di villa Favorita in Ercolano, unitamente al parco monumentale già aperto al pubblico, a seguito di richiesta da parte dell'Ente al demanio;

le numerose opere di restauro su sollecitazione e con la collaborazione tecnica ed economica dell'Ente relativamente ad immobili monumentali di privati nei vari comuni del consorzio in Napoli (Barra), S. Giorgio a Cremano, Ercolano, Portici, Torre del Greco.

Tali attività sono state rese possibili grazie alle diverse iniziative legislative promosse in favore dell'Ente da molti parlamentari, non solo napoletani, e con il concorso finanziario della regione Campania, oggi di 400 milioni annui, oltre alle risorse stanziate nelle finanziarie 1986-1988 (2 miliardi per 3 anni) e 1991-1993 (5 miliardi) ed il contributo – seguito a questi finanziamenti – del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR). È da rilevare che per le Ville venete, alle numerose leggi a tutela di quel patrimonio, si è aggiunta da ultima la legge n. 233 del 1991 in favore dell'Istituto regionale per le Ville venete, a seguito del passaggio dell'Ente alla regione Veneto con dotazione di 45 miliardi in tre anni.

La attuale necessità di modifica della legge n. 578 del 1971 e di riforma dell'Ente per le Ville vesuviane, in riferimento ad un quadro normativo e territoriale mutato ed allo sviluppo di una politica di tutela e valorizzazione del patrimonio architettonico ed ambientale del contesto delle ville, è riconducibile a due ordini di motivi:

l'approfondimento dell'apparato analitico di supporto alla « costituzione » del bene culturale in oggetto, in relazione al territorio in cui è inserito;

l'adeguamento alle innovazioni dei riferimenti normativi in ordine sia alla conservazione che alla gestione dei beni culturali.

Per quanto riguarda il primo punto è da rilevare che proprio i caratteri di « unicità e specificità » di questo patrimonio – individuati da R. Pane nell'« indissolubile connubio tra architettura e natura, per cui la fabbrica ed il parco annesso vivono in una condizione di complementarità e di *unicum* », e nel « carattere di sistema territoriale delle ville, per cui esiste una seconda lettura di esse, di matrice squisitamente urbanistica » – si pongono oggi come elementi di riferimento per la continuità dell'opera svolta dall'Ente per le Ville vesuviane, e nel contempo per il superamento di questa verso un'azione di tutela e valorizzazione che dalle ville e dalle analoghe « formazioni architettoniche vesuviane » (casali, masserie) si sposti verso la ricerca di qualità urbanistico-ambientale, assumendo questi beni come riferimenti primari di una politica di riqualificazione integrata urbana ed ambientale, volta al ridisegno e riordino del conte-

sto delle ville, degli spazi pubblici fruibili – da quelli pedonali alle aree e « masse » verdi – e delle forme del tessuto urbano, con l'introduzione e ricostruzione di riconoscibili regole tipologiche e morfologiche, estesa a tutta l'area vesuviana.

In questo senso si rendono necessari:

l'estensione dell'oggetto di tutela a tutte le formazioni architettoniche vesuviane che abbiano qualità di sistema territoriale e di integrazione fra architettura e natura (i casali, le ville settecentesche, i villini di villeggiatura ottocenteschi e novecenteschi);

la rielaborazione della schedatura sui beni culturali vesuviani da organizzare non per singole unità edilizie ma per ambiti complessi (unità ambientali o luoghi individui) comprendenti qualità architettoniche, archeologiche, naturalistiche, geologiche, vulcanologiche, eccetera, in modo da provvedere ad interventi coordinati nelle varie discipline.

Per quanto attiene i motivi riguardanti la necessità dell'adeguamento alle innovazioni normative, in ordine sia alla conservazione che alla gestione dei beni culturali, sono da rilevare:

le norme riguardanti i consorzi tra enti pubblici contenuti nella legge 8 giugno 1990, n. 142;

l'istituzione del Parco nazionale del Vesuvio, con la legge 6 dicembre 1991 n. 394.

Questi due elementi fortemente innovativi sia per i rapporti tra gli enti locali e lo Stato centrale, che per i riflessi sulla organizzazione territoriale indotti dalla costituzione della comunità del parco rendono necessari:

la creazione di un ente territoriale a scala sub-metropolitana preposto alla valorizzazione del territorio vesuviano nei suoi aspetti storico-architettonici e naturalistici, con forte autonomia finanziaria, gestionale e di governo, come sede istituzionale di tutela e decisione sui beni culturali in oggetto;

il trasferimento diretto dallo Stato di provvidenze e fondi, nazionali o europei, destinati al settore dei beni culturali e la conseguente gestione diretta di programmi integrati relativi sia all'occupazione che all'investimento in tale settore. Ciò è reso possibile dalla presenza obbligatoria nel consiglio di amministrazione del rappresentante del Ministro competente;

il conferimento all'ente riformato di proprie risorse finanziarie provenienti da rimesse statali, regionali e comunali da impegnare in una programmazione autonoma di bilancio e autonomia di « azienda » analoga a quella concessa alle Aziende speciali per l'organizzazione e gestione di beni e servizi, anche in combinazione con l'intervento finanziario e gestionale privato.

Pertanto, in riferimento a quanto fin qui esposto, è stata elaborata la presente proposta di legge che, apportando modifiche dirette alla legge 29 luglio 1971, n. 578, intende costituire una nuova disciplina che possa rispondere alle esigenze messe in evidenza.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È istituito il consorzio obbligatorio denominato « La città vesuviana », per la valorizzazione dei beni culturali del territorio vesuviano.

2. Nella legge 29 luglio 1971, n. 578, la parola: « Ente », ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: « Consorzio ».

3. L'articolo 1 della legge 29 luglio 1971, n. 578, è sostituito dal seguente:

« ART. 1. – 1. Il Consorzio è costituito ai sensi del comma 7, dell'articolo 25, della legge 8 giugno 1990, n. 142, con le modalità e i criteri previsti dal medesimo articolo 25 della citata legge n. 142 del 1990, allo scopo di provvedere alla conservazione, al restauro e alla valorizzazione del patrimonio artistico costituito dalle Ville vesuviane e dai relativi parchi e giardini, nonché alla salvaguardia del complessivo assetto architettonico, ambientale e naturalistico del territorio circostante il Vesuvio, e che si estende tra questo e il mare.

2. Fanno parte del Consorzio:

a) i comuni vesuviani di: Boscoreale, Boscotrecase, Cercola, Ercolano, Massa di Somma, Ottaviano, Poggiomarino, Pollena Trocchia, Pompei, Portici, S. Anastasia, S. Giorgio a Cremano, S. Giuseppe Vesuviano, S. Sebastiano al Vesuvio, Somma Vesuviana, Terzigno, Torre Annunziata, Torre del Greco, Trecase e Volla, rappresentati dai relativi sindaci o da loro delegati;

b) il comune di Napoli, rappresentato dai presidenti delle circoscrizioni di Barra, S. Giovanni a Teduccio e Ponticelli, o da loro delegati.

3. Possono altresì far parte del Consorzio altri enti pubblici o privati che ne facciano richiesta, previa conforme deliberazione a maggioranza dei componenti del

consiglio di amministrazione del Consorzio; essi hanno diritto, solidalmente, ad un solo rappresentante nel consiglio stesso.

4. Il Consorzio ha sede in uno dei comuni elencati alla lettera *a)* del comma 2, in cui sia individuata la maggior consistenza del patrimonio storico-architettonico tutelato ai sensi della presente legge. Tale comune provvede, a proprie spese, alla fornitura dei locali idonei alla sede del Consorzio ».

ART. 2.

1. L'articolo 2 della legge 29 luglio 1971, n. 578, *è sostituito dal seguente:*

« ART. 2. – 1. Il Consorzio provvede, a norma di quanto disposto dalla presente legge, con riferimento alle ville comprese nell'elenco di cui al decreto ministeriale 19 ottobre 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 del 7 gennaio 1977, nonché agli immobili di analogo interesse artistico indicati nell'elenco integrativo approvato ai sensi del comma 2 dell'articolo 13, a definire un programma annuale e pluriennale degli interventi diretti o indiretti da eseguire secondo le finalità della presente legge, definite ai sensi del comma 1 dell'articolo 1.

2. Il Consorzio può procedere alla definizione di un piano di espropriazione e di acquisizione al proprio patrimonio, anche mediante acquisto a titolo oneroso, di quegli immobili dei quali non sia altrimenti possibile assicurare, da parte dei soggetti proprietari, né la conservazione né il consolidamento ed il restauro. La gestione del patrimonio immobiliare del Consorzio è disciplinata da un apposito regolamento approvato dal Consorzio stesso.

3. Il Consorzio, in concorso con il rispettivo proprietario, o quando necessario, in sua sostituzione, procede in particolare:

a) all'esecuzione di opere di restauro e di consolidamento degli immobili, dando priorità ai lavori di pronto intervento necessari per evitare danni irreparabili alle strutture e agli elementi decorativi degli immobili;

b) alla valorizzazione di tutto il patrimonio artistico costituito dagli immobili con i relativi parchi e giardini, anche mediante la promozione di un piano di ricerche, studi e pubblicazioni e di ogni altra iniziativa tesa alla diffusione delle conoscenze sul patrimonio storico ed artistico in questione;

c) alla destinazione degli immobili di proprietà del Consorzio a biblioteche, sale di lettura, musei, mostre d'arte o ad altro uso compatibile con la natura del bene artistico.

4. Il Consorzio presenta agli organi competenti osservazioni e proposte atte a garantire la valorizzazione e il restauro delle Ville vesuviane e degli altri immobili di analogo interesse artistico, relative agli strumenti urbanistici e di pianificazione del territorio interessato dal complesso di tali beni architettonici ».

ART. 3.

1. L'articolo 5 della legge 29 luglio 1971, n. 578, è sostituito dal seguente:

« ART. 5. – 1. Il consiglio di amministrazione è composto da:

a) un rappresentante per ciascuno dei comuni e delle circoscrizioni del comune di Napoli di cui alle lettere *a)* e *b)*, del comma 2, dell'articolo 1;

b) un rappresentante della regione Campania;

c) il presidente della giunta provinciale di Napoli o un suo delegato;

d) un rappresentante dell'Ente del Parco nazionale del Vesuvio;

e) il sovrintendente per i beni ambientali e architettonici della provincia di Napoli in rappresentanza del Ministero per i beni culturali e ambientali o un suo delegato;

f) un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

g) un rappresentante del Ministero del tesoro.

2. Può altresì essere chiamato a far parte del consiglio di amministrazione, su designazione dei suoi componenti, un unico rappresentante per gli enti di cui al comma 3 dell'articolo 1 ».

ART. 4.

1. All'articolo 7 della legge 29 luglio 1971, n. 578, nel secondo comma, le parole: « Ministro per la pubblica istruzione » sono sostituite dalle seguenti: « Ministro per i beni culturali e ambientali ».

ART. 5.

1. L'articolo 8 della legge 29 luglio 1971, n. 578, è sostituito dal seguente:

« ART. 8. – 1. Il comitato esecutivo è composto, oltre che dal presidente del Consorzio, da:

a) due dei rappresentanti di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 5, eletti dal consiglio di amministrazione;

b) il presidente della giunta provinciale di Napoli, o il suo delegato, di cui alla lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 5.

2. Spettano al comitato esecutivo l'attuazione delle deliberazioni con carattere definitivo adottate dal consiglio di amministrazione, e le decisioni relative ai lavori di pronto intervento di cui alla lettera *a)*, del comma 3, dell'articolo 2 ».

ART. 6.

1. All'articolo 9 della legge 29 luglio 1971, n. 578, nel primo comma, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

« *b)* un funzionario del Ministero per i beni culturali e ambientali ».

2. Al medesimo articolo 9 della citata legge n. 578 del 1971, nel terzo comma, le parole: « Ministro per la pubblica istruzione » sono sostituite dalle seguenti: « Ministro per i beni culturali e ambientali ».

ART. 7.

1. All'articolo 10 della legge 29 luglio 1971, n. 578, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Il presidente ed i membri del consiglio di amministrazione, nonché i membri del collegio dei revisori, durano in carica un quadriennio e possono essere confermati solo per un ulteriore quadriennio ».

ART. 8.

1. L'articolo 11 della legge 29 luglio 1971, n. 578, è sostituito dal seguente:

« ART. 11. – 1. Le entrate del Consorzio sono costituite da:

a) il contributo annuale dello Stato, mediante stanziamento di bilancio da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali;

b) un contributo della regione Campania, da determinare annualmente con la legge di bilancio regionale;

c) contributi dei comuni del territorio vesuviano e del comune di Napoli, nonché i contributi dell'Azienda di promozione turistica di Napoli e degli istituti di credito ammessi al Consorzio;

d) eventuali proventi derivanti dalle contribuzioni di altri enti ed istituti, sia pubblici che privati;

e) finanziamenti dell'Unione europea per progetti rientranti nell'ambito della materia oggetto della presente legge.

2. La gestione economico-finanziaria del Consorzio è disciplinata dallo statuto con criteri di autonomia organizzativa, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità ».

ART. 9.

1. L'articolo 12 della legge 29 luglio 1971, n. 578, è sostituito dal seguente:

« ART. 12. – 1. I fondi a disposizione del Consorzio sono impiegati, a norma della presente legge, per:

a) il servizio dei mutui;

b) la concessione di contributi e l'erogazione di fondi in applicazione degli articoli 14 e 17 della presente legge;

c) la esecuzione delle opere e l'attuazione dei compiti di cui all'articolo 2;

d) l'espropriazione e l'acquisto di immobili dei quali non sia possibile assicurare altrimenti la conservazione e le spese derivanti dall'esecuzione di opere di consolidamento e restauro;

e) l'assunzione a carico del bilancio del Consorzio dell'onere finanziario relativo ai lavori di pronto intervento, di cui alla lettera *a)* del comma 3 dell'articolo 2 qualora i proprietari degli immobili si trovino in disagiate condizioni economiche o per le quali il Consorzio non ritenga di procedere alla espropriazione o all'acquisto;

f) le spese necessarie per il funzionamento del Consorzio.

2. Alle categorie di spese relative ai compiti indicati alle lettere *a)*, *b)*, e *c)* del comma 3 dell'articolo 2 non può essere assegnata una quota superiore, rispettivamente, al 25, 20 e 15 per cento dei fondi disponibili in ciascun esercizio finanziario.

3. Nella quota massima da riservare alle categorie di spesa indicate alla lettera *b)* del comma 3 dell'articolo 2 devono essere comprese anche le spese di cui alla lettera *f)* del comma 1 del presente articolo ».

ART. 10.

1. L'articolo 13 della legge 29 luglio 1971, n. 578, è sostituito dal seguente:

« ART. 13. – 1. Fermo restando l'elenco di cui al decreto ministeriale 19 ottobre 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 del 7 gennaio 1977, il consiglio di amministrazione del Consorzio provvede alla nomina, nel suo seno, di una Commissione per la ulteriore ricognizione delle Ville vesuviane, dei villini di villeggiatura, dei casali, delle masserie e di ogni altra formazione architettonica di analogo interesse artistico caratterizzante i tessuti urbani insieme alle aree e masse verdi di pertinenza.

2. La Commissione rileva le condizioni di ciascun immobile, compila, ad integrazione ed estensione di quello già predisposto con il citato decreto ministeriale 19 ottobre 1976, l'elenco degli immobili suscettibili di restauro ed indica i lavori necessari per le relative opere.

3. Della commissione fanno parte, inoltre, l'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico erariale, nonché un professore della Università degli studi di Napoli, un ingegnere e un architetto particolarmente esperti in materia di storia dell'architettura e restauro; tale integrazione, cui provvede lo stesso consiglio di amministrazione, può essere anche parziale, in relazione a specifiche esigenze, valutate dal consiglio medesimo.

4. La Commissione conclude i suoi lavori entro sei mesi dalla propria costituzione, con una relazione da inviare, unitamente all'elenco di cui al comma 2, al Ministro per i beni culturali e ambientali, il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento, approva l'elenco stesso e ne dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

5. La Commissione accerta, inoltre, con la collaborazione delle amministrazioni comunali ammesse al Consorzio, i nuclei familiari occupanti al 31 dicembre 1993 appartamenti, vani terranei o altri locali degli immobili compresi nell'elenco di cui al comma 4.

6. Nei confronti degli immobili compresi nell'elenco integrativo di cui al

comma 2, così come per quelli iscritti nell'elenco di cui al citato decreto ministeriale 19 ottobre 1976, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti, e i relativi lavori di restauro e di consolidamento sono dichiarati di pubblica utilità ».

2. Il consiglio di amministrazione del Consorzio nomina la Commissione di cui all'articolo 13 della citata legge n. 578 del 1971, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 11.

1. L'articolo 14 della legge 29 luglio 1971, n. 578, è sostituito dal seguente:

« ART. 14. – 1. I proprietari delle ville di cui al decreto ministeriale 19 ottobre 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 del 7 gennaio 1977 e degli immobili compresi nell'elenco approvato ai sensi dell'articolo 13 hanno l'obbligo di eseguire i lavori di consolidamento, manutenzione e restauro necessari per assicurare la conservazione, ovvero per impedire il deterioramento degli immobili, secondo progetti preventivamente approvati dal Consorzio, sentito il parere della competente sovrintendenza ai beni architettonici e ambientali e dell'Ente Parco del Vesuvio per i beni ricadenti nel parco stesso. Essi sono, inoltre, tenuti a consentire l'accesso nei suddetti immobili ai funzionari del Consorzio nello svolgimento delle loro attività istituzionali, nonché alle imprese di costruzione che procedono alla esecuzione delle opere di consolidamento e di restauro che devono essere eseguite direttamente a cura e a carico del Consorzio.

2. Al proprietario che provvede direttamente alla esecuzione dei lavori di cui al comma 1, il Consorzio può concedere mutui ipotecari con piani di ammortamento *non inferiore ai cinque anni*.

3. Qualora ai lavori di cui al comma 1 non provveda il proprietario, oppure nella ipotesi in cui i lavori siano eseguiti in difformità dal progetto approvato, al pro-

prietario può sostituirsi il Consorzio che, previa notifica all'interessato, assume l'esecuzione delle opere. In tal caso il Consorzio si rivale sul proprietario inadempiente.

4. Nelle ipotesi considerate al comma 2 il Consorzio può disporre la concessione di un abbuono totale o parziale, sugli interessi e anche, a titolo di contributo, di una riduzione del debito nella misura non superiore al 25 per cento della somma capitale, avuto riguardo alle condizioni che seguono in ordine di precedenza:

a) condizioni economiche in rapporto alla entità delle opere;

b) reddito realizzato dall'immobile;

c) interesse artistico e storico dell'immobile;

d) entità quantitativa e qualitativa e urgenza del restauro.

5. Al proprietario che esegua, senza beneficiare del mutuo, lavori di consolidamento e restauro precedentemente approvati dal Consorzio in linea tecnica e finanziaria, può essere concesso un contributo non superiore al 30 per cento della spesa preventivata, tenendo conto delle condizioni economiche del proprietario stesso in rapporto all'entità dei lavori eseguiti.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per le sistemazioni dei parchi e dei giardini annessi agli immobili.

7. Il Consorzio può concedere dilazioni di pagamento, applicando un tasso di interesse non inferiore a quello praticato dalla Cassa depositi e prestiti e per un periodo che non abbia durata superiore a dieci anni ».

ART. 12.

1. Dopo l'articolo 15 della legge 29 luglio 1971, n. 578, è inserito il seguente:

« ART. 15-*bis*. – 1. Il Consorzio provvede per mezzo dell'ufficio tecnico erariale (UTE) alle valutazioni e alle stime degli immobili, nonché per mezzo del proprio

ufficio tecnico, alla approvazione in linea tecnica dei progetti e alla vigilanza sulla esecuzione dei lavori disposti.

2. Prima di iniziare i lavori il Consorzio, di intesa con l'UTE, deve redigere regolare stato di consistenza, previo avviso al proprietario da notificare almeno cinque giorni prima.

3. Redatto lo stato di consistenza, il Consorzio ha diritto di provvedere a tutte le opere senza che il proprietario possa sollevare eccezioni.

4. La liquidazione delle spese effettuate, alla fine dei lavori, è fatta in via definitiva al Consorzio per mezzo del proprio ufficio tecnico e, dopo aver ottenuto il visto di congruità dall'UTE, costituisce titolo esecutivo per il rimborso ».

ART. 13.

1. L'articolo 16 della legge 29 luglio 1971, n. 578, è sostituito dal seguente:

« ART. 16. – 1. Per gli immobili di cui alla presente legge, restano ferme le agevolazioni tributarie previste per i beni di interesse artistico, storico e archeologico ».

ART. 14.

1. Dopo l'articolo 16 della legge 29 luglio 1971, n. 578, è inserito il seguente:

« ART. 16-*bis*. – 1. Tutti gli atti che si rendono necessari per l'esecuzione delle opere di consolidamento o restauro e quelli relativi alle concessioni di mutuo, alle dilazioni, agli appalti, alle iscrizioni ipotecarie a favore del Consorzio e relative annotazioni e cancellazioni e ogni altro atto connesso con la concessione delle agevolazioni previste dalla presente legge sono soggetti ad imposta fissa.

2. Per i trasferimenti degli immobili compresi negli elenchi previsti dall'articolo 13 della presente legge si applicano le imposte fisse di registro e ipotecaria. I trasferimenti derivanti da liberalità o da successione sono esenti dall'imposta sul

valore netto globale, da quella di registro e successione e dall'imposta ipotecaria. L'esenzione è subordinata al rilascio di una dichiarazione della sovrintendenza ai beni architettonici e ambientali che attesti che l'immobile è utilizzato in conformità alle disposizioni della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

3. Gli onorari dei notai sono ridotti alla metà quando le spese relative siano a carico del Consorzio ovvero quando siano connessi con la richiesta delle agevolazioni e provvidenze previste dalla presente legge ».

ART. 15.

1. All'articolo 17 della legge 29 luglio 1971, n. 578, nel secondo comma, le parole: « di cui al quarto comma dell'articolo 13 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al comma 5 dell'articolo 13 ».

ART. 16.

1. All'articolo 19 della legge 29 luglio 1971, n. 578, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« I proprietari degli immobili che abbiano beneficiato dell'intervento del Consorzio ai sensi della presente legge sono tenuti a consentire la visita da parte del pubblico o particolari iniziative culturali secondo modalità da concordare con il comune interessato di intesa con il Consorzio stesso ».

ART. 17.

1. Dopo l'articolo 19 della legge 29 luglio 1971, n. 578, è inserito il seguente:

« ART. 19-*bis*. – 1. Il Consorzio può concedere contributi a fondo perduto ad enti pubblici e privati o ad istituzioni culturali, che si impegnino, sulla base di un valido progetto di valorizzazione approvato preventivamente dal Consorzio stesso, ad acquistare e ad utilizzare uno degli

immobili compresi negli elenchi di cui all'articolo 13. Il contributo non potrà superare il 50 per cento del costo dell'immobile.

2. Gli immobili acquistati con il concorso finanziario del Consorzio non possono essere alienati prima di dieci anni dalla data di acquisto, a meno che l'alienante restituisca al Consorzio l'importo del contributo ricevuto maggiorato del 30 per cento ».

ART. 18.

1. L'articolo 20 della legge 29 luglio 1971, n. 578, è sostituito dal seguente:

« ART. 20. – 1. Al Consorzio "La città vesuviana" è concesso un contributo statale di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1995 al 2004, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali ».

ART. 19.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 5.000 milioni a decorrere dall'anno 1995, si fa fronte, per l'anno 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione; per gli anni 1996 e 1997, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 20.

1. Gli atti e le procedure relativi alla costituzione del Consorzio « La città Vesuviana » devono essere completati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. L'Ente per le Ville vesuviane, di cui alla legge 29 luglio 1971, n. 578, continua a svolgere i propri compiti fino alla data di cui al comma 1.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-3379
Lire 500